

COMUNE DI VENAFRO

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE N. 5
Trasmessa al CORE.CO.
Data _____
Prot. N. _____

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza *stra ordinaria* di prima ~~convocazione~~¹ convocazione *URGENTE*

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

Approvazione regolamento comunale.

L'anno millenovecentonovanta nove il giorno
ventisette del mese marzo, alle ore 18,00, nella sala delle
adunanze consiliari:

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi in materia di Autonomie Locali e dello Statuto Comunale sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
Prof. Vincenzo OTTAVIANO	SINDACO	X	
Dott. Enzo BIANCHI	CONSIGLIERE	X	
P.I. Giacomo ZULLO	"	X	
Prof. Antonio VALVONA	"	X	
Dott. Domenico D'AGOSTINO	"	X	
Dott. Nicandro COTUGNO	"		X
Dott. Angelo PETRECCA	"	X	
Arch. Sergio PETRECCA	"		X
Sig.ra Alba Concetta SALVATORE	"	X	
Ins. Romeo DE LUCA	"	X	
Rag. Giuseppe RICCITIELLO	"	X	
Ing. Luigi PETRONI	"	X	
Dott. Francesco DI LAURO	"	X	
Sig. Roberto OLIVA	"	X	
Rag. Franco CAPPELLARI	"		X
Ing. Vincenzo COTUGNO	"	X	
Dott. Lucio RICAMATO	"		X
P. I. Michele MASCIO	"	X	
Dott. Luigi PETRONE	"	X	
Proff.ssa Maria FAIOLA	"	X	
Prof. Nicandro SILVESTRI	"	X	
	TOTALI	17	4

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Anna Cascardi il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Prof. Vincenzo Ottaviano, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

¹ Eliminare la voce che non riguarda.

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 attuativo della delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, contenuta nella Legge 23.10.1995, n° 421;

VISTA la delibera di G.M. n. 100 del 16.02.1993, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO di Isernia in data 02.03.1993 con desione n. 1151, con la quale venivano determinati, in sede di prima applicazione, sia l'aliquota I.C.I. per l'anno 1993 sia il Funzionario Responsabile del tributo di cui all'art. 11 del citato D.Lgs 504/92;

VISTI gli articoli 52 e 59 del D.Lgs 446/97 con il quale veniva conferito ai Comuni la facoltà di esercitare il potere regolamentare in materia di I.C.I.;


RITENUTO opportuno avvalersi di tale disposto disciplinando tramite apposito regolamento le linee generali che costituiscono la base impositiva dell'imposta;

PROPONE

Approvare il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili così come disciplinato nell'allegato documento facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Confermare nella persona del Rag. Benedetto Iannacone, il Funzionario Responsabile dell'imposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 30.12.1992, n. 502;


IL SINDACO
Prof. Vincenzo Ottaviano



PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, LEGGE 142/90


PARERE DI REGOLARITA' E CONTABILE:

VISTO si esprime parere



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Benedetto Iannacone



Si dà atto che prima della trattazione del presente argomento il Consigliere Valvona si allontana dall'aula.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta del Sindaco;

VISTO il parer favorevole di regolarità tecnico - contabile sulla medesima espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 142/90 e successive modificazioni;

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Silvestri:

- voto contrario in quanto la previsione dell'art. 4 punto b) del Regolamento rende edificabili aree che sono chiaramente agricole; rilevo inoltre che all'art. 5 si dispone che per gli immobili concessi in locazione soggetto passivo è il locatario in evidente contrasto con la normativa nazionale - legge 504/93;

PRECISATO dal Sindaco-Presidente che per mera omissione di stampa non è stato riportato al comma 2, primo periodo, dell'art. 5 il termine "finanziario" dopo la parola "locazione" e che il medesimo va opportunamente integrato;

Stante l'esito della votazione proclamata dal Presidente di n. 10 voti favorevoli, 5 astensioni e 1 voto contrario,

D E L I B E R A

- 1) Di approvare l'allegata proposta come formulata dal Sindaco;
- 2) di approvare e quindi adottare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili" che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato con la rettifica del 2° comma, primo periodo, dell'art. 5 nel senso che dopo la parola "locazione" va aggiunto il termine "finanziaria" e pertanto lo stesso recita come segue:

ART. 5


1. Omissis.....
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Omissis.....
- 3) di disporre la trasmissione del presente deliberato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 446/97.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Prof. Vincenzo Ottaviano



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna Cascardi



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Venafro, li 1-4-1999

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna Cascardi



27-11

COMUNE DI VENAFRO

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA COMUNALE

sugli IMMOBILI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	Pag. 4
Art. 2 - Presupposto dell'imposta	» 4
Art. 3 - Definizione di fabbricato e terreno agricolo	» 4
Art. 4 - Definizione di area fabbricabile	» 4
Art. 5 - Soggetti passivi	» 5

TITOLO II BASE IMPONIBILE

Art. 6 - Base imponibile	» 5
Art. 7 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto	» 6
Art. 8 - Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico	» 6
Art. 9 - Base imponibile dei fabbricati classificabile nel gruppo catastale D	» 6
Art. 10 - Base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto	» 6
Art. 11 - Base imponibile delle aree fabbricabili	» 7
Art. 12 - Base imponibile dei terreni agricoli	» 7

TITOLO III DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA RIDUZIONI E DETRAZIONI. ESENZIONI

Art. 13 - Determinazione delle aliquote	» 8
Art. 14 - Diversificazione tariffaria	» 8
Art. 15 - Determinazione dell'imposta	» 8
Art. 16 - Riduzione per i fabbricati inagibili	» 8
Art. 17 - Abitazione principale	» 9
Art. 18 - Detrazioni per l'abitazione principale	» 9
Art. 19 - Esenzioni	» 10

TITOLO IV DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI, SANZIONI

Art. 20 - Comunicazione della soggettività passiva	» 10
Art. 21 - Versamenti	» 10

Art. 22 - Accertamenti	»	11
Art. 23 - Disposizioni per prevenire il contenzioso	»	11
Art. 24 - Disposizioni per il potenziamento dell'attività di controllo.....	»	11
Art. 25 - Rimborsi	»	12
Art. 26 - Sanzioni e criteri di graduazione.....	»	12

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Norme di rinvio	»	12
Art. 28 - Entrata in vigore	»	13

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Venafro, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli -così come definiti nei successivi articoli di questo titolo- siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

Definizione di fabbricato e terreno agricolo

1. Per *fabbricato* si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

2. Per *terreno agricolo* si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento del bestiame, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art. 4

Definizione di area fabbricabile

1. Per *area fabbricabile* si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo di imposta ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto legge 111 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

2. Sono altresì considerate edificabili:

- a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo di imposta, che però -in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate- si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
- b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;
- c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457.

3. Non sono considerate edificabili:

- a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
- b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione di prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale. La condizione soggettiva di coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia.

Art. 5

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione ^{finanziaria} ~~il~~ soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo di imposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

TITOLO II BASE IMPONIBILE

Art. 6

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2, come determinato a norma del presente titolo.

Art. 7

Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio di ogni anno e rivalutate come per legge, i seguenti moltiplicatori:

- 34, per i fabbricati di categoria C/1 (negozi, botteghe);
- 50, per i fabbricati di categoria A/10 (uffici e studi privati) e di categoria D (immobili a destinazione speciale);
- 100, per i fabbricati di categoria A (immobili per civile abitazione a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi), e C (immobili a destinazione commerciale varia), diversi dai precedenti.

Art. 8

Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è sito il fabbricato.

Art. 9

Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale gli stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.

2. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore.

Art. 10

Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

2. In mancanza della rendita proposta, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.

Art. 11

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio di ciascun anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 12

Base imponibile dei terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando il moltiplicatore 75 all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato come per legge.

2. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, iscritti negli elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, con obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente i 50 milioni con le seguenti riduzioni:

- a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni e fino a 120 milioni di lire;
- b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 120 milioni e fino a 200 milioni di lire;
- c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 200 milioni e fino a 250 milioni di lire.

3. Agli effetti di cui al comma 1, si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati nel territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso.

TITOLO III
Determinazione delle aliquote e dell'imposta.
Riduzioni e detrazioni. Esenzioni.

Art. 13
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini previsti dalla legge e, comunque, non oltre l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, con effetto per l'anno successivo.

2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

Art. 14
Diversificazione tariffaria

1. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche limitatamente alla categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio comunale.

3. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

4. Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 15
Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

Art. 16

Riduzione per i fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

3. L'inagibilità o inabilità accertata con perizia dall'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario; in alternativa con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In tal caso il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata.

4. La riduzione prevista nel primo comma si applica anche agli immobili che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).

Art. 17

Abitazione principale

1. Si intende abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Sono equiparate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- c) gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado);
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, sebbene iscritte distintamente in catasto o ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore dell'abitazione principale.

Art. 18

Detrazioni per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è ammessa la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di £ 200.000, rapportata al periodo dell'anno

durante il quale si protrae tale destinazione; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione o, in alternativa, prevedere una riduzione percentuale dell'imposta. Tali facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a categorie determinate di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Art. 19 Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, il Comune può disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

2. Il Comune può disporre che l'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

TITOLO IV DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI, SANZIONI

Art. 20 Comunicazione della soggettività passiva

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, i soggetti passivi non sono più tenuti a presentare la dichiarazione e la denuncia di variazione di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 504.

2. Il contribuente è obbligato a comunicare al comune gli acquisti, cessazioni e modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo.

3. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo articolo 22; essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva.

4. Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo. In caso di mancata sottoscrizione, il comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. In difetto, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.

Art. 21 Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, cumulativamente per tutti gli immobili posseduti nell'ambito del territorio del comune; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati

da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta;

2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

a) gravi calamità naturali;

b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 22 Accertamenti

1. Per gli anni d'imposta 1999 e successivi, sono eliminate le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.

2. Tenendo conto della capacità operativa, può individuare, per ciascun anno d'imposta, i gruppi di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza.

3. Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente articolo 20, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette un apposito atto motivato, denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi. Con lo stesso avviso è irrogata la sanzione.

4. L'avviso di cui al comma precedente deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art. 23 Disposizioni per prevenire il contenzioso

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione o integrazione.

2. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato a norma del comma precedente.

Art. 24 Disposizioni per il potenziamento dell'attività di controllo

1. La Giunta comunale fissa gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

2. Il bilancio di previsione prevede annualmente lo stanziamento di fondi destinati precipuamente:
- a) al potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
 - b) a compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi e ogni altro accessorio
3. Il compenso incentivante è commisurato alle somme effettivamente riscosse.

Art. 25 **Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme imposta e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. E' possibile richiedere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti, siano divenute inedificabili, per un periodo non eccedente i cinque anni.

3. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

Art. 26 **Sanzioni e criteri di graduazione**

1. Per l'omessa o tardiva trasmissione della comunicazione prevista dall'art. 20, si applica la sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare.

2. In caso di versamento omesso o non tempestivo, entro le prescritte scadenze, ovvero per i versamenti non resi tempestivi mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del regolamento per la disciplina di riscossione, sanzioni amministrative approvato con delibera consiliare del 27-03-95, M.H., si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'imposta dovuta.

3. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 500.000.

TITOLO V **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 27 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dal Decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

2. Si fa, altresì, rinvio al regolamento concernente la disciplina di riscossione e accertamento dei tributi comunali, le sanzioni amministrative, le norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del...*27.03.1999, N. 4.*

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

REGIONE MOLISE
COMITATO DI CONTROLLO
SEZIONE PER GLI ATTI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Prot. n. 614

Decisione n. 358

La Sezione nella seduta del 9/4/1999

~~199~~ ha rilevato vizi _____

Protocollo n. 9/4/1999

IL SEGRETARIO
(Dott. Pezzo Carugno)

IL PRESIDENTE

(Dott. Emmauno Pae)

REGIONE MOLISE
T.T. Sezione Controllo Atti Comuni - 15 -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO
E' STATO, AI SENSI DEL 6° COMMA DELL'ART.
86 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE, RIPUB-
BLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER LA DURATA
DI 15 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA ODIERNA. -

VENAFRO 16 APR. 1999



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Anna Cascardi)